STUDIO LEGALE
MARCELLO CECCHETTI E ASSOCIATI
Firenze, via S. Spirito 29 – Roma, Piazza Barberini 12
Tel. 055-214529 – Fax. 055-280766 – *studiolegale@profcecchetti.it*

PROF. AVV. MARCELLO CECCHETTI
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico
nell'Università di Sassari

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

***** ** *****

– SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO –

ISCRITTO AL R.G. N. 8168/2021

PARTI DEL RICORSO:

Ricorrente: Dott.ssa Tiziana Capaldo

Resistente: Agenzia delle Entrate;

Controinteressati indicati nel ricorso:

Sig.ra Chiara Putzolu
Sig. Francesco De Simone
Sig.ra Maria Rosaria Molfetta
Sig.ra Elisabetta Colaci
Sig. Antonio Mastroberti

OGGETTO DEL RICORSO:

Mancata considerazione in danno della ricorrente della sussistenza dei requisiti per beneficiare della riserva del 50% dei posti previsti per il concorso pubblico indetto con determinazione prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (Bando di concorso) dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia.

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, la graduatoria di merito (**All. A al doc. 1**) e l'elenco dei vincitori (**All. B al doc. 1**) del concorso pubblico indetto con determinazione prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (Bando di concorso) dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 (**doc. 1**), pubblicati in data 2 luglio 2021 sul sito internet dell'Agenzia delle entrate *www.agenziaentrate.gov.it* e nella G.U. 4 Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 52, nella parte in cui non individua l'odierna ricorrente tra i soggetti cui è riservato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Bando di concorso, il 50% dei posti oggetto del concorso come dalla medesima certificato e documentato al momento della presentazione della domanda e nel corso della procedura;
– nei limiti d'interesse della odierna ricorrente, la graduatoria di merito (**All. A al doc. 1 bis**) e l'elenco dei vincitori (**All. B al doc. 1 bis**) del concorso

pubblico indetto con determinazione prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (Bando di concorso) dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui alla determinazione di rettifica del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 198385 del 22 luglio 2021 (**doc. 1 bis**), pubblicati in data 22 luglio 2021 sul sito internet dell'Agenzia delle entrate *www.agenziaentrate.gov.it*, nella parte in cui non individua l'odierna ricorrente tra i soggetti cui è riservato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Bando di concorso, il 50% dei posti oggetto del concorso come dalla medesima certificato e documentato al momento della presentazione della domanda e nel corso della procedura;
– nei limiti d'interesse della odierna ricorrente, e nella misura in cui dovesse essere interpretato in senso contrario a quanto argomentato con il presente ricorso, il Bando di concorso relativo al concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui alla nota prot. n. 146687/2010 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010 (**doc. 2**), nella parte in cui, all'art. 9, lo stesso debba intendersi volto a prescrivere – a pena di perdita del diritto alla riserva, di cui all'art. 1, comma 2, del Bando medesimo – l'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso ai posti "riservati" anche nei confronti dei candidati che, come l'odierna ricorrente, abbiano già prodotto tale documentazione al momento della presentazione della domanda, nonché nei confronti di coloro che, come l'odierna ricorrente, già sono (ed erano al momento della presentazione della domanda) alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate e i cui titoli di servizio sono (ed erano) quindi pienamente conosciuti dall'Amministrazione procedente;
– nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, il verbale della seduta di colloquio orale tenutosi in data 23 settembre 2020, di estremi e contenuto allo stato ignoti;
– nei limiti d'interesse della odierna ricorrente, il verbale della seduta di valutazione dei titoli e, in particolare, di quello relativo alla riserva *ex* art. 1 del Bando di concorso, di estremi e contenuto allo stato ignoti;
– sempre nei limiti d'interesse della odierna ricorrente, ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

I. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria: l'Amministrazione resistente non ha reso note le ragioni per cui, in sede di graduatoria finale e di stesura dell'elenco dei vincitori, non ha considerato il titolo – indicato e prodotto dalla odierna ricorrente con la domanda di partecipazione – comprovante il diritto della medesima a beneficiare della riserva di cui all'art. 1, comma 2, del Bando.

II. – Violazione ed erronea applicazione delle norme del bando. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 9 del bando. In via subordinata: illegittimità del bando nella parte in cui prescrive l'invio, entro 15 giorni dalla prova orale con esito positivo, dei documenti attestanti il possesso del titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, comma 2, del bando o la dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche nei confronti dei candidati, come l'odierna ricorrente, che abbiano già prodotto tale documentazione al momento della presentazione della domanda, documentazione comunque in possesso dell'Amministrazione. Violazione del principio del *favor partecipationis*: presumendo che la omessa considerazione da parte della Commissione del titolo (indicato e prodotto con la domanda di partecipazione al concorso) attestante il diritto della odierna ricorrente alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del Bando, sia stata determinata dal mancato invio dello stesso (o di autocertificazione attestante il suo possesso), da parte della Dott.ssa Capaldo, nei quindici giorni successivi all'espletamento con esito positivo della prova orale e che, pertanto, tale esito sia riconducibile al termine perentorio stabilito all'art. 9 del Bando, in tale ipotesi il mancato riconoscimento del beneficio in capo alla ricorrente sarebbe comunque illegittimo derivando da una falsa applicazione del predetto art. 9, che non si riferirebbe alla fattispecie in questione in cui la ricorrente ha fin dalla presentazione della domanda documentato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
In via subordinata, laddove invece dovesse rinvenirsi nel citato art. 9 una portata applicativa generalizzata e dunque cogente anche per la ricorrente (che aveva documentato fin da subito di essere titolata a godere del beneficio della riserva di posti), sussisterebbe l'illegittimità del predetto art. 9 del Bando di concorso.

III. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. *b*), L. n. 241 del 1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, L. n. 241 del 1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 487 del 1994 – Violazione del principio del *favor partecipationis* – Eccesso di potere per mancato ricorso al c.d. "soccorso istruttorio": la mancata considerazione del titolo di riserva in possesso della Dott.ssa Capaldo sarebbe comunque illegittima sotto il diverso e ulteriore profilo della violazione del c.d. "soccorso istruttorio", previsto dall'art. 6, comma 1, lett. *b*), della Legge n. 241 del 1990, secondo cui «*Il responsabile del procedimento: … b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*».
Non solo. Tale titolo di riserva in possesso della Dott.ssa Capaldo, unitamente a tutti gli altri titoli di servizio, oltre ad essere stato prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al concorso è stato dalla odierna

ricorrente ulteriormente autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con comunicazione del 7 maggio 2021, in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito e addirittura antecedente alla conclusione delle prove orali (avvenuta il 26 maggio 2021). Sotto altro profilo, inoltre, assume concreta rilevanza nella fattispecie in esame, l'art. 18 della L. n. 241 del 1990, il quale prevede l'obbligo per le Amministrazioni di tener conto dei documenti e le informazioni di cui siano già in possesso per fini istituzionali e, anche sotto tale profilo, una diversa lettura della *lex specialis* che dovesse porsi a fondamento della condotta dell'Amministrazione censurata con il ricorso, determinerebbe un ulteriore profilo di illegittimità del Bando *in parte qua* per violazione della disciplina appena sopra citata.
Ad ulteriore dimostrazione dell'*error* in cui è incorsa l'Amministrazione resistente si richiama l'art. 16 del D.P.R. n. 487/94 che "certifica" che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall'Amministrazione.

Con ossequio.

Roma, 14 aprile 2022

Avv. Prof. Marcello Cecchetti

CECCHETTI MARCELLO
2022.04.14 12:00:53
CN=CECCHETTI MARCELLO
C=IT
2.5.4.5=TINIT-CCCMCL65E02H501Q
2.5.4.42=MARCELLO
RSA/2048 bits